

(N. 620)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Marina mercantile

(SARAGAT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 108 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, numero 1493, stabilisce che in tempo di guerra le promozioni ad anzianità, per concorso, a scelta assoluta ed a scelta comparativa possono aver luogo senza che gli ufficiali siano sottoposti agli esami, corsi ed esperimenti eventualmente prescritti, e che non si applicano, inoltre, i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, d'imbarco e di carica stabiliti dallo stesso testo unico, nè si richiede la compilazione delle schede individuali.

Con decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 52, l'efficacia delle disposizioni contenute nel citato articolo 108, fatta eccezione per i periodi minimi di permanenza nel grado e per la compilazione delle schede individuali, è stata prorogata sino a due anni

dopo la cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946).

Pertanto, a partire dal 16 aprile 1948, anche gli ufficiali della Marina reduci dalla prigionia o dall'internamento, per conseguire avanzamento debbono possedere tra l'altro, il periodo minimo di imbarco prescritto per il loro grado dalle tabelle nn. 1 a 8 annesse al citato testo unico; e poichè in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, — che consente la ricostruzione della carriera in favore dei militari i quali, in conseguenza della loro condizione di prigionieri di guerra o di internati, non abbiano potuto essere scrutinati o promossi durante il tempo della prigionia o dell'internamento — il conseguimento della promozione al grado superiore è subordinato al « possesso delle condizioni previste dalle disposizioni in vigore », sembra logico dedurne che, sempre a decorrere dall'anzidetta

data del 16 aprile 1948, il requisito dell'imbarco dev'essere posseduto dagli ufficiali reduci dalla prigionia o dall'internamento anche nella ipotesi di ricostruzione della carriera ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 894.

Ora, l'esame delle suddette tabelle nn. 1 a 8 mostra che per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta, e gradi corrispondenti, sono richiesti, di massima, i più elevati periodi minimi di imbarco.

Attese le difficoltà della Marina militare di far compiere agli ufficiali predetti il prescritto periodo di imbarco, e ciò in dipendenza delle restrizioni imposte dal Trattato di pace, appare equo consentire con apposito provvedimento legislativo, che, nei casi di ricostruzione della carriera, si continui, sino al 15 aprile 1950, a prescindere dal requisito d'imbarco per l'avanzamento a capitano di corvetta, o maggiore, dei tenenti di vascello e capitani della Marina, reduci dalla prigionia o dall'internamento, tenuto conto che tale requisito non è stato richiesto — in virtù dell'articolo 108 del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni — per la promozione a capitano di corvetta, o maggiore, dei colleghi iscritti dopo di essi nei quadri di avanzamento, non reduci dalla prigionia o dall'internamento (articolo 1).

Per l'avanzamento in via ordinaria a capitano di corvetta o maggiore, invece, tenuto conto che trattasi di ufficiali la cui assenza dal servizio è dovuta a causa di forza maggiore, quale la prigionia di guerra o l'internamento, che ha impedito loro di iniziare o completare il periodo minimo d'imbarco, sembra equo stabilire che, sino al 15 aprile 1950, nei riguardi dei tenenti di vascello e gradi corrispondenti, reduci dalla prigionia o dall'internamento, il periodo di imbarco, prescritto dalle vigenti disposizioni, sia ridotto di un periodo pari al

tempo intercorrente tra la data della cattura e quella della effettiva ripresa del servizio se all'atto della cattura o dell'internamento essi rivestivano il grado suddetto (articolo 2, 1° comma).

Uguale trattamento si ritiene debba essere fatto — ai fini dell'avanzamento in via ordinaria a capitano di corvetta e gradi corrispondenti — ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare, che siano stati catturati od internati con il grado di sottotenente di vascello o di tenente, e che siano stati promossi al grado superiore, al rientro in Patria, con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dell'internamento, in applicazione del su citato decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894 (articolo 2, 2° comma).

L'estensione suddetta sembra, nella fattispecie, consigliabile, oltre che per non distaccarsi dallo spirito delle norme sulla ricostruzione della carriera, che tendono a porre l'ufficiale nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se la sua promozione fosse stata disposta a suo tempo, anche in considerazione che, altrimenti, in molti casi, nessun beneficio deriverebbe agli interessati che, nella quasi totalità, hanno conseguito il grado di tenente di vascello o di capitano, dopo il ritorno dalla prigionia o dall'internamento, in sede di ricostruzione della carriera.

Ai suesposti principi è ispirato l'unito disegno di legge, al quale è stato conferito effetto dal 15 aprile 1948 al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità tra le norme in esso contenute e quelle vigenti in materia fino alla data suddetta (articolo 3).

Il provvedimento in oggetto non comporta un maggiore onere per il bilancio dello Stato.

Il disegno di legge in parola ha riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dallo internamento, che all'atto della cattura o dell'internamento rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto.

Art. 2.

Sino al 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dell'internamento, il periodo minimo d'imbarco prescritto

dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento essi rivestivano il grado suddetto.

Uguale trattamento è fatto, ai fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni siano stati promossi al grado superiore con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dello internamento.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1948.